

Partner di



*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 22/02/2023

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 10/2023

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Sanatoria irregolarità formali

L'art. 1 co. 166 della L. 197/2022 ha previsto una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali **commessi sino al 31.10.2022**, ancorchè siano già state contestate, salvo che la contestazione sia divenuta definitiva alla data dell'1.1.2023.

Le violazioni sanabili sono quelle "formali" cioè **che non incidono sulla determinazione della base imponibile di IRES/IEPEF, IRAP e IVA**, sulla relativa imposta e sul versamento del tributo.

Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 al par. 2, a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le violazioni sanabili:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività di cui all'articolo 35 del decreto IVA;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza se non vi è stato danno per Erario;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Partner di



- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- l'irregolare applicazione delle disposizioni sul *reverse charge* se l'imposta risulta assolta;
- l'omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto.

Il momento di effettuazione dell'irregolarità è quello in cui avrebbe dovuto essere fatto l'adempimento corretto.

Per poter fruire della definizione, è necessario:

- **versare l'importo, pari a 200,00 euro, per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta;**
- **rimuovere l'irregolarità o l'omissione, effettuando l'adempimento omesso o rieseguendo quello irregolare, entro il 31.3.2024.**

Gli importi dovuti di Euro 200,00 per ciascun anno vanno versati:

- in un'unica soluzione entro il 31.3.2023;
- in due rate di pari importo da versare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non rimuova tutte le violazioni, l'omessa rimozione non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni rimosse.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per le contestazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti